

STATUTI ENTI LOCALI

COMUNITÀ MONTANA “GELBISON E CERVATI” - VALLO DELLA LUCANIA (SA) - Statuto approvato con delibera del Consiglio Generale n. 4 del 26 novembre 2005. Pubblicata in data 01.12.2005.

TITOLO I

ASSETTO ISTITUZIONALE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE - STEMMA E GONFALONE

1) A norma dell'art. 1 lett. E) n. 6) della Legge Reg/le Campania 15 aprile 1998 n. 6 è costituita, tra i Comuni di Cannalunga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Orria, Perito, Salento e Vallo della Lucania, la Comunità Montana Zona del “Gelbison e del Cervati”, successivamente denominata Comunità Montana, con sede in Vallo della Lucania - Largo Calcinai.

2) La Comunità Montana è Unione dei Comuni, Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.

3) La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comunità Montana “Gelbison e Cervati” e con lo stemma ed il gonfalone di seguito descritti:

- **STEMMA:** Su fondo bianco con l'immagine di un monte a forma di “M” (Monte Gelbison), dietro il quale spunta il sole con una valle erbosa di colore verde e con al centro un fiume a forma di “G” stilizzata (rappresenta i fiumi e gli invasi oltre all'acronimo del Gelbison), con alla sua destra una pianta di viola fogliata e fiorita di dieci petali di color

porpora con lo stelo connesso verso i fianchi (a forma di “C” che sta per Comunità, dieci petali rappresentano i Comuni) e alla sua destra una pianta di gelso stilizzata; Il tutto è sormontato da una corona con dieci torri civiche e contiene la scritta Comunità Montana Gelbison.

- **GONFALONE:** Drappo di azzurro (i colori della nostra Regione) ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro recante la denominazione “COMUNITA' MONTANA DEL GELBISON” le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Regione Campania. Cravatta con nastro tricolore nazionale.

4) L'utilizzo dello stemma, del logo e del sigillo devono essere autorizzati dal Presidente.

ART. 2

FINALITÀ E RUOLO DELLA COMUNITÀ MONTANA

1) La Comunità Montana si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza, nonché dei principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi nazionali, regionali e dal presente Statuto.

2) La Comunità Montana:

a) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio montano;

b) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.

3) La Comunità Montana rappresenta l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione.

A tal fine:

a) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regio-

ne o da altri enti;

b) favorisce l'introduzione di modalità organizzative tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di servizi di competenza comunale.

4) Ove due o più Comuni appartenenti alla Comunità Montana intendano esercitare in forma associata funzioni ad essi spettanti o delegate, l'esercizio di queste può essere affidato alla Comunità Montana stessa;

5) La Comunità Montana, nel rispetto delle leggi statali e regionali, nell'ambito delle proprie competenze:

a) programma ed attua, nell'ambito dei territori che la compongono, la politica per la montagna definite dalla normativa europea, statale e regionale;

b) esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché le funzioni ad essa conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;

c) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea, dalle leggi statali e regionali;

d) promuove, indirizza e favorisce l'esercizio associato delle funzioni comunali, ponendosi quale obiettivo primario quello dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi;

e) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane;

f) partecipa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

g) partecipa ad ogni altra attività, se prevista dalle norme vigenti.

ART. 3

GLI ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

1) Gli organi della Comunità Montana sono:

* Il Consiglio Generale;

* La Giunta Esecutiva;

* Il Presidente della Giunta Esecutiva, che prende il nome di Presidente della Comunità Montana;

2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della

Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi della Comunità Montana o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

4) I membri del Consiglio Generale assumono il nome di Consiglieri della Comunità Montana; i membri della Giunta Esecutiva quello di Assessori della Comunità Montana.

ART. 4

STATUTO E REGOLAMENTI

1) Lo Statuto stabilisce le norme e i principi fondamentali dell'ordinamento della Comunità Montana, ai quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.

2) Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Generale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Generale stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3) L'abrogazione totale o parziale dello Statuto non può essere deliberata se non è contestualmente proposto un nuovo testo che sostituisca quello che si intende abrogare. Sino all'entrata in vigore del nuovo statuto, valgono le norme statutarie precedenti.

4) Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R.C. ed affisso per 30 giorni consecutivi all'Albo della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.

5) La Comunità Montana emana i regolamenti per l'applicazione delle norme previste dalla Legge e dal presente Statuto.

6) La delibera di approvazione di regolamenti è adottata a maggioranza dei Consiglieri presenti in aula al momento della votazione.

7) Il regolamento relativo al funzionamento del Consiglio Generale, deve essere approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

CAPO II

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA COMUNITÀ MONTANA

ART. 5

COMPETENZE DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana.

1) Il Consiglio Generale della Comunità Montana:

a) convalida gli eletti;

b) elegge il Presidente della Comunità Montana;

c) nomina i rappresentanti in seno alle Commissioni Consiliari;

d) approva lo Statuto dell'Ente, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione di quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

e) adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti, il piano pluriennale di opere ed interventi;

f) approva i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale delle opere pubbliche;

g) approva i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, i rendiconti ed effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

h) approva la costituzione e la modificazione di forme associative con Comuni ed altri Enti Pubblici;

i) approva l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;

j) approva la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

k) adotta gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

l) approva la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Generale e l'emissione di prestiti obbligazionari;

m) approva le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

n) approva l'acquisto e le alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano

previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio Generale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Esecutiva, del Segretario Generale, del Direttore Generale o di altri funzionari, in base alla normativa vigente;

o) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende e istituzioni; nomina i rappresentanti del Consiglio Generale presso enti, aziende ed istituzioni ad essa espressamente riservata dalla legge;

p) determina l'entità dei contributi annui da corrispondere da parte dei Comuni componenti.

2) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Generale nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 Dicembre dell'esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

ART. 6

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

1) L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni membri della Comunità Montana, sono eletti dai rispettivi Consigli Comunali fra i componenti di quest'ultimi, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

2) Ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti spettano tre rappresentanti, ai Comuni con popolazione uguale o superiore a 5000 abitanti spettano cinque rappresentanti, garantendo sempre la rappresentanza della minoranza consiliare quale risultante al momento dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. Per definire il numero dei rappresentanti si fa riferimento alla popolazione residente nel Comune alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente le votazioni amministrative.

3) L'elezione di tutti o di alcuni dei rappresentanti di ogni Comune presso la Comunità Montana avviene da parte dell'intero Consiglio Comunale, garantendo sempre la rappresentanza delle minoranze, a scrutinio segreto e con voto limitato ad un solo nominativo. Risultano eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti, fermo restando l'obbligo di garantire comunque la rappresentanza delle minoranze. A parità di voti vengono nominati i Consiglieri che hanno riportato nelle elezioni amministrative, il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità è nominato il più anziano di età.

4) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o annullamento della delibera consiliare di nomina, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio Comunale, e ciò anche in caso di gestione commissariale.

5) Salvo i casi di cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità Montana, cessando per qualsiasi altro motivo dalle cariche di cui al comma 1 del presente articolo - che costituiscono titolo e condizione dell'appartenenza al Consiglio Generale della Comunità Montana - decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere.

ART. 7

NOMINA, DIMISSIONI, SOSTITUZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1) Il Consiglio Generale, ove occorra, procede alla convalida dell'elezione dei componenti nominati dai rispettivi Consigli Comunali prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio Comunale a ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana, prima di poter legittimamente esercitare le funzioni di Consigliere della Comunità Montana, deve essere convalidato dal Consiglio Generale.

3) I Consigli Comunali provvedono alla nomina ed alla sostituzione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio Generale della Comunità Montana con le modalità ed i termini fissati dal presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono alla nomina dei Consiglieri della Comunità Montana entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di sostituzione dei Consiglieri dimissionari o revocati o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere alla nomina entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza. Il Consiglie-

re cessato o decaduto rimane in carica fino alla convalida del sostituto da parte del Consiglio Generale.

4) Il Presidente della Comunità Montana è tenuto a segnalare al Prefetto le eventuali inadempienze dei Comuni in merito al rispetto dei termini previsti dal comma precedente chiedendo la diffida del Comune a provvedere entro un congruo tempo e, successivamente, a nominare un commissario ad acta.

5) La formalizzazione della nomina dei rappresentanti avviene con l'acquisizione agli atti della Comunità Montana della relativa deliberazione consiliare.

6) Accertata la regolarità formale delle deliberazioni pervenute dai Comuni, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Consigliere più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del Consiglio Generale ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, nel termine ivi previsto.

7) Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Generale sono prorogati i poteri del Consiglio Generale uscente per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la prestazione dei servizi in atto per le attività di ordinaria amministrazione.

8) Nel caso di elezione amministrativa riguardante uno o più Comuni membri della Comunità Montana, i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano interamente i loro rappresentanti nel Consiglio Generale della Comunità Montana, fermo restando che fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica i precedenti.

9) Le dimissioni da Consigliere della Comunità Montana sono presentate al Presidente della Comunità Montana. Tali dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1) Il Consigliere rappresenta l'intera Comunità Montana ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Generale, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato.

2) Può proporre interpellanze, interrogazioni e mozioni con richiesta di risposta scritta o verbale nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Generale.

3) Il Consigliere interviene alle sedute del Consiglio Generale e partecipa al lavoro delle Commissioni Consiliari, salvo cause di impedimento motivato.

ART. 9

INCOMPATIBILITÀ DELLA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA COMUNITÀ MONTANA

CAUSE DI DECADENZA

1) Si applicano, in tema di incompatibilità e/o ineleggibilità, ai Consiglieri della Comunità Montana le norme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.

2) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio Generale senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto. Le modalità sono stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Generale.

ART. 10

CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO GENERALE

1) La convocazione della prima seduta del Consiglio Generale, successivamente all'integrale ricomposizione dello stesso a seguito di scioglimento o per altra causa, è disposta dal

Consigliere più anziano d'età entro 10 giorni dall'avvenuta acquisizione al protocollo della Comunità Montana dell'ultima deliberazione di nomina dei rappresentanti dei Comuni.

2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del Presidente della Comunità Montana sono convocate e presiedute dal Consigliere più anziano di età.

3) Il Consiglio Generale, nei casi di cui ai commi precedenti procede, nell'ordine, alla convalida dei propri membri ed all'elezione del Presidente della Comunità Montana.

ART. 11

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

1) Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente:

* Di propria iniziativa;

* su richiesta scritta di almeno 1/5 dei componenti assegnati alla Comunità Montana;

2) Il Presidente della Comunità Montana formula l'ordine del giorno e presiede i lavori.

3) L'avviso di convocazione contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo raccomandata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta oppure notificato a mano al domicilio indicato da ciascun Consigliere, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. In casi eccezionali d'urgenza, i termini sono ridotti a tre giorni e su convocazione a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica.

4) Entro gli stessi termini di cui al comma precedente e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri argomenti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.

5) Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.

6) La seconda convocazione, che potrà avere luogo anche nello stesso giorno almeno due ore dopo, dovrà tenersi comunque non oltre 10 giorni dalla prima e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

7) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio Generale in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente della Comunità Montana, prima della conclusione della seduta, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri in quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

ART. 12

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

1) La richiesta di convocazione del Consiglio Generale da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio Generale per così come indicate dal presente Statuto.

2) Il Presidente della Comunità Montana provvede alla convocazione del Consiglio Generale inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, se ritenute ammissibili.

3) La seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la Segreteria della Comunità Montana.

ART. 13

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1) L'avviso di convocazione del Consiglio Generale, con allegato l'ordine del giorno, contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, deve essere pubblicato, a cura del Segretario Generale, all'Albo, per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio Generale.

2) Il regolamento della Comunità Montana disciplinante il funzionamento del Consiglio Generale può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso.

3) Il Presidente della Comunità Montana, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicazione delle sedute del Consiglio Generale.

ART. 14

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE

1) Il Consiglio Generale approva il regolamento disciplinante il proprio funzionamento, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le eventuali modifiche del regolamento devono essere approvate con le stesse modalità.

ART. 15

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1) Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Comunità Montana o dal Vice Presidente e, in caso di loro incompatibilità o dimissioni, dall'Assessore più anziano ed, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

2) Le sedute del Consiglio Generale, in prima convocazione, sono valide se vi interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

3) Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio Generale può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

4) Il Consiglio Generale delibera o discute solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno.

ART. 16

VOTAZIONI

1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ivi compreso quelle per la nomina o la revoca del Presidente della Comunità Montana, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Generale.

2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la seduta. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il quorum dei votanti.

3) Per le nomine in cui è prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili e a parità di voti è eletto il più anziano di età.

4) La votazione segreta è obbligatoria in tutti i casi che coinvolgono persone, per ragioni di riservatezza, quando non sia altrimenti previsto dalla legge o dal presente Statuto.

5) Le votazioni segrete avvengono con l'assistenza ed il controllo di due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dal Presidente della Comunità Montana.

ART. 17

INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI, MOZIONI ED ALTRI DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1) Ogni Consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente della Comunità Montana con richiesta di risposta scritta o verbale, conformemente a quanto indicato nel regolamento del Consiglio Generale.

2) Alle interpellanze che richiedono risposta verbale, la risposta deve essere data nella prima seduta assembleare successiva alla presentazione.

3) Devono essere discusse immediatamente le mozioni relative ad argomenti all'ordine del giorno della seduta; ciascun Consigliere ha diritto di presentare mozioni, che devono avere forma scritta ed essere conformi alle disposizioni del Regolamento del Consiglio Generale.

4) Nelle sedute dove è iscritta all'ordine del giorno la discussione del bilancio, non è possibile la presentazione di mozioni.

5) Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e dagli Enti o Aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato.

ART. 18

COMMISSIONI CONSILIARI

1) Il Consiglio Generale può costituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2) Le Commissioni Consiliari hanno finalità propositive e consultive nei confronti del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, nonché facoltà di studio e di verifica.

3) Ciascuna Commissione, salvo diversa deliberazione del Consiglio Generale, è costituita fino a cinque membri, eletti con votazioni separate e con il sistema del voto limitato a uno, garantendo sempre la rappresentanza delle minoranze.

4) Ogni Commissione, nella seduta di insediamento, nomina un Presidente e un Vice Presidente. Il Presidente della Commissione Bilancio è indicato dalle minoranze assembleari.

5) Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

ART. 19

GRUPPI CONSILIARI

1) Tutti i Consiglieri della Comunità Montana debbono appartenere ad un gruppo.

2) La costituzione dei Gruppi Consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I Gruppi Consiliari devono nominare i rispettivi capigruppo.

3) Ciascun Gruppo Consiliare deve essere composto da almeno 3 Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. I Consiglieri che non aderiscono a nessun Gruppo Consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero di Consiglieri che vi confluiscano.

4) Il Presidente della Comunità Montana, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Generale dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

5) Ai Capigruppo spettano le funzioni loro attribuite dal presente Statuto e dalla legge.

6) Nelle more della nomina dei capigruppo o qualora un gruppo non proceda alla nomina, la funzione di capogruppo verrà svolta dal Consigliere più anziano di età.

7) Le comunicazioni ai capigruppo di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 sono effettuate presso il recapito e secondo le modalità dagli stessi indicate, in forma scritta.

8) La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo che concorre alla programmazione delle riunioni consiliari ed assicura il migliore svolgimento dei lavori dell'Assemblea. A tal fine il Presidente è tenuto a convocare, a mezzo atto scritto, i capigruppo prima di far luogo alla convocazione del Consiglio Generale.

ART. 20

ASPETTATIVE, PERMESSI ED INDENNITÀ

1) In materia di aspettative, permessi, indennità spettanti al Presidente della Comunità Montana e ai membri della Giunta Esecutiva e in materia di gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri e ai componenti delle commissioni, si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

2) La misura dell'indennità e dei gettoni di cui al precedente comma è deliberata dal Consiglio Generale.

CAPO III

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA COMUNITÀ MONTANA

ART. 21

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA

1) Il Consiglio Generale elegge il Presidente della Comunità Montana. L'elezione deve avvenire entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, ovvero nei termini e con le modalità di cui all'art. 10 del presente Statuto nei casi in cui ricorre la circostanza disciplinata dalla testé richiamata disposizione statutaria.

2) La candidatura del Presidente e la relativa elezione viene sottoposta al Consiglio Generale attraverso la lettura del documento programmatico che deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e depositato presso la segreteria dell'Ente almeno tre giorni prima della seduta nella quale è iscritta all'ordine del giorno l'elezione del Presidente della Comunità Montana. Nel caso di più candidature l'esame dei documenti avviene secondo l'ordine di presentazione al protocollo.

3) L'elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

4) Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla data della prima infruttuosa votazione. Qualora anche le successive votazioni dovessero risultare non utili, il Segretario Generale provvederà ad informare il Prefetto per le consequenziali determinazioni.

5) Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente della Comunità Montana dovuta a dimissioni, decadenza od altra causa.

ART. 22

COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA

1) Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l'Ente, nomina, revoca e sostituisce i componenti della Giunta Esecutiva; convoca e presiede la Giunta Esecutiva, sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al Segretario. Il Presidente coordina l'attività degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ha la legale rappresentanza della Comunità Montana, anche in giudizio.

2) Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana.

3) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Generale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni.

4) Il Presidente della Comunità Montana nomina il personale incaricato delle posizioni organizzative dell'Ente, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

5) Il Presidente della Comunità Montana può delegare specifiche funzioni ad Assessori o Consiglieri.

6) Nomina il Segretario Generale, approvando e sottoscrivendo l'atto convenzionale che disciplina il rapporto tra il predetto e la Comunità Montana.

7) Distintivo del Presidente è una fascia di colore verde chiaro con lo stemma della Comunità Montana da portarsi a tracolla.

ART. 23

MOZIONE DI SFIDUCIA, REVOCA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA

1) Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2) La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, ed il nominativo del nuovo Presidente.

3) La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua pre-

sentazione al protocollo.

4) Ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, della Giunta Esecutiva o di singoli Assessori è inammissibile.

5) La decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente della Comunità Montana comporta la decadenza dell'intera Giunta Esecutiva.

6) Il Presidente e la Giunta Esecutiva restano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

7) Il Presidente della Comunità Montana provvede alla nomina, alla revoca, alla sostituzione ed all'integrazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva, qualora siano cessati per qualunque causa dalla carica, con apposito decreto, del quale viene data comunicazione al Consiglio Generale nella prima seduta utile.

ART. 24

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1) La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero massimo di 7 Assessori.

2) Può essere nominato Assessore anche un membro esterno al Consiglio Generale. Il numero degli Assessori esterni non può comunque eccedere la percentuale di un terzo dei componenti la Giunta Esecutiva e possono essere individuati nei Comuni membri della Comunità Montana.

3) L'Assessore esterno partecipa alle riunioni del Consiglio Generale senza diritto di voto.

ART. 25

NOMINA DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1) La Giunta Esecutiva è nominata dal Presidente della Comunità Montana. All'interno della stessa il Presidente sceglie un Vice Presidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2) A decorrere dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente provvede, ove necessario, all'integrazione della Giunta Esecutiva mediante la nomina degli Assessori in sostituzione di quelli cessati dalla carica per dimissioni, decadenza o altra causa.

ART. 26

COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1) La Giunta Esecutiva collabora con il Presidente della Comunità Montana nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali e provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Generale e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario Generale, del Direttore Generale e dei Responsabili di Settore, previste dalla legge e dallo Statuto;

b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Generale, entro i termini previsti dalla legge;

c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Generale;

d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio Generale;

e) ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio Generale e dalle norme previste dall'ordinamento degli Enti Locali, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.

2) La Giunta Esecutiva delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

3) Le riunioni della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.

ART. 27

ATTI DELIBERATIVI

1) Le deliberazioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva sono pubblicate all'Albo dell'Ente e comunicate ai Capigruppo Consiliari.

2) Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, che sottoscrive unitamente al Presidente della Comunità Montana.

3) I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio Generale sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso.

CAPO IV

CONSULTA DEI SINDACI

ART. 28

NATURA, FUNZIONI E COMPETENZE

1) La Consulta dei Sindaci è un organismo di raccordo tra l'attività dei Comuni e quella di Comunità Montana finalizzato all'elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per l'attivazione e l'organizzazione di servizi o funzioni comunali gestiti in forma associata.

2) La Consulta dei Sindaci rappresenta un utile organismo di confronto attraverso il quale promuovere e assicurare una visione unitaria degli interessi dell'intero territorio della Comunità Montana.

3) La Consulta dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana, dal Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, e dai rappresentanti legali degli Enti esterni al territorio comunitario che aderiscono a convenzioni o servizi gestiti in forma associata.

4) Nelle riunioni della Consulta i Sindaci possono farsi rappresentare, con atto formale, da propri delegati, Assessori o Consiglieri Comunali, per l'esercizio delle funzioni di cui all'ordine del giorno della convocazione.

5) La Consulta dei Sindaci si riunisce presso la sede della Comunità Montana; è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana o suo delegato e vi partecipano gli Assessori della Giunta Esecutiva competenti in materia.

6) Il Segretario Generale della Comunità Montana partecipa alle riunioni come consulente tecnico-amministrativo e giuridico. Redige il verbale di sintesi delle adunanze.

7) Il funzionamento della Consulta dei Sindaci verrà disciplinato con apposito regolamento.

TITOLO II

UFFICI E PERSONALE

ART. 29

RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E DIRIGENZA

1) Gli organi politici della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano il raggiungimento dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.

2) I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione nelle funzioni e sono disciplinati secondo le norme vigenti in materia di separazione di funzioni e di responsabilità.

ART. 30

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1) La Comunità Montana uniforma l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;

d) organizzazione del lavoro per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

2) La Giunta Esecutiva, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, delibera o adegua il Regolamento di organizzazione, che disciplina:

- a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
- b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
- c) il Segretario Generale
- d) il Direttore Generale;
- e) la dirigenza;
- f) i responsabili dei settori;
- g) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- h) i casi di incompatibilità;
- i) gli organi collegiali;
- j) l'attribuzione al Segretario Generale-Direttore Generale e/o ai Responsabili di Settore di compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi della Comunità Montana;
- k) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ART. 31

PERSONALE

1) Il personale dipendente di ruolo della Comunità Montana è assunto mediante pubblico concorso e con le altre modalità previste dalla legge.

2) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e dagli accordi decentrati in sede aziendale.

3) La Comunità Montana promuove la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

ART. 32

SEGRETARIO GENERALE

1) La Comunità Montana deve obbligatoriamente disporre di un Segretario Generale.

2) Il Segretario Generale è titolare della funzione apicale dell'Ente, ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura burocratica e tecnica. Può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

3) Il Segretario Generale svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio Generale, della Giunta Esecutiva, della Consulta dei Sindaci e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.

4) Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5) E' nominato dal Presidente della Comunità Montana ed è scelto tra i professionisti particolarmente esperti in materia di Enti Locali e nelle discipline giuridico-amministrative.

ART. 33

DIRETTORE GENERALE

Il Presidente può nominare un Direttore Generale che provvede allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il decreto presidenziale di nomina, con il quale viene approvato anche l'atto convenzionale che disciplina i rapporti tra il nominato e l'Ente, è comunicato alla Giunta Esecutiva.

Di norma, e con le stesse modalità previsti dai commi precedenti, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, le funzioni di Direttore Generale sono conferite dal Presidente al Segretario Generale dell'Ente, il quale

assume così la denominazione di Segretario Generale-Direttore Generale.

ART. 34

INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1) Il Regolamento di organizzazione può prevedere, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente, la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, per il conferimento di incarichi di dirigenza e/o di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

TITOLO III

ATTIVITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 35

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

2) Sono strumenti di programmazione:

* il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

* il piano pluriennale di opere ed interventi.

ART. 36

PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

1) La Comunità Montana adotta il piano di sviluppo socio-economico di durata prevista dalla legge, e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso, nei termini e con le procedure previste dalla legge stessa.

2) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona e con i contenuti definiti dalla legge, tiene conto dell'attività programmatoria degli altri livelli di pianificazione interessanti il suo territorio; i Comuni che costituiscono la Comunità Montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità Montana stessa adeguando i propri piani e programmi.

3) Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità di intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

4) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della Comunità Montana e di ogni Comune appartenente alla Comunità Montana, può essere oggetto di osservazioni presentate entro i successivi trenta giorni.

5) Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il Piano viene trasmesso alla Provincia competente che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della Provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si intende approvato.

ART. 37

PIANO PLURIENNALE DI OPERE ED INTERVENTI

1) Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico è approvato dalla Comunità Montana il piano pluriennale di opere ed interventi, di cui viene data comunicazione alla Provincia.

2) Il piano pluriennale di opere ed interventi ed i relativi aggiornamenti annuali sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la Comunità Montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.

ART. 38

RAPPORTI DI COOPERAZIONE

1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana, quale unico soggetto esponenziale dell'ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

2) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche

mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio montano.

3) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

CAPO II

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

ART. 39

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

1) L'esercizio associato di funzioni e servizi propri dei Comuni, o a questi conferiti dalla Regione, può essere affidata alla Comunità Montana, con le modalità e le forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000.

2) A seguito del conferimento di delega delle competenze, la Comunità Montana diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa competono direttamente le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

3) La Comunità Montana promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali in accordo con le determinazioni assunte dalla Consulta dei Sindaci.

4) La Comunità Montana può costituire una squadra intercomunale di protezione civile che opera in accordo con i Sindaci dei Comuni interessati agli eventi.

5) La Comunità Montana, d'intesa con i Comuni interessati, può individuare uno o più sub-ambiti circoscritti rispetto all'ambito complessivo della Comunità Montana per l'esercizio di funzioni/servizi comunali.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 40

AUTONOMIA FINANZIARIA

1) La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale.

2) Le risorse finanziarie della Comunità Montana sono costituita da:

* trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;

* contributo annuale associativo da parte dei comuni membri, nella misura stabilita dal Consiglio Generale nella deliberazione di approvazione del bilancio;

- * trasferimenti dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione;
- * trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per l'esercizio di funzioni trasferite o delegate;
- * tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza;
- * altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- * ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali.

ART. 41

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1) L'ordinamento contabile della Comunità Montana è riservato alla legge e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.

2) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale, predisposti dalla Giunta Esecutiva con il concorso propositivo dei Responsabili di Settore per le rispettive competenze ed attribuzioni, sono presentati al Consiglio Generale della Comunità Montana entro i termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento di contabilità.

3) La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico del Bilancio della Comunità Montana ed indica gli indirizzi a cui si ispira la politica del Bilancio corrente e gli obiettivi programmatici degli investimenti e degli interventi socio-economici complessivi. Rende esplicite e dimostra le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, l'entità e la ripartizione delle risorse disponibili e gli impegni finanziari previsti nel Bilancio annuale e pluriennale.

4) La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalla relazione finanziaria e dalle relazioni programmatiche di settore, con analisi per aree, programmi e progetti.

ART. 42

GESTIONE FINANZIARIA

1) Fatte salve le norme sull'ordinamento finanziario e contabile previste dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.

2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.

3) I bilanci ed i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dalla Comunità Montana sono trasmessi alla Giunta Esecutiva e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo della Comunità Montana.

4) I Consorzi e le Società Consortili ai quali partecipa la Comunità Montana trasmettono alla Giunta Esecutiva il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.

ART. 43

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Generale entro i termini di legge.

3) La Giunta Esecutiva allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

ART. 44

DEMANIO E PATRIMONIO

1) La Comunità Montana, relativamente ai propri fini istituzionali, ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio, in quanto previsti dalla legge.

2) Dei beni della Comunità Montana sono redatti appositi inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

3) L'economista cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione della documentazione relativa ai beni dell'Ente.

ART. 45

TESORERIA

1) La Comunità Montana ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato dal Regolamento di contabilità dell'Ente.

ART. 46

ORGANO DI REVISIONE

1) Il Consiglio Generale nomina, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, oppure nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2) Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta, ed è rieleggibile per una sola volta.

3) Il revisore, nei modi e con le facoltà stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio Generale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4) Il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli Uffici.

5) Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità Montana.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 47

PRINCIPI GENERALI

1) La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.

2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità Montana:

* assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;

* garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;

* individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre Comunità Montane;

* favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 48

ALBO

1) La Comunità Montana ha un suo Albo, presso la propria sede, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2) Il Segretario Generale-Direttore Generale, o un dipendente da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

ART. 49

INFORMAZIONE

1) La Comunità Montana informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali. A tal fine la Comunità Montana provvede al costante e continuo aggiornamento del proprio sito internet.

2) La Comunità Montana, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.

3) La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4) La Comunità Montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

ART. 50

ACCESSO

1) Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, ovvero provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.

2) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3) L'esercizio del diritto d'accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 51

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.

ART. 52

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1) Il Consiglio Generale o la Giunta Esecutiva possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario.

2) La consultazione si avvale dei seguenti strumenti attuativi:

* assemblee pubbliche;

* questionari;

* indagini per campione.

3) L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'Organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 53

NORME TRANSITORIE

1) Sino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti esistenti ad esclusione delle norme in contrasto con lo Statuto stesso.

ART. 54

DISPOSIZIONE FINALE

1) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e della sua affissione all'Albo della Comunità montana e dei Comuni facenti parte della medesima.

2) Il presente Statuto abroga integralmente e sostituisce il precedente Statuto adottato dalla Comunità Montana.

Il Segretario Generale/Direttore Generale

Avv. Valerio Rizzo

Il Presidente

Dott. Adriano De Vita